

Emersione posizione lavorativa di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare - prime istruzioni per l'uso-

Art. 5 del Decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/752/CE “norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

IL DATORE DI LAVORO: CHI PRESENTA LA DOMANDA DI EMERSIONE

Deve presentarla il datore di lavoro, sia azienda che datore di lavoro domestico.

La possibilità è a tutti i datori di lavoro:

- italiani
- cittadini della Unione Europea
- stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno).

IL LAVORATORE

Può essere regolarizzato il lavoratore, dipendente o collaboratore domestico (colf, badante, ecc.) che possiede due requisiti:

- lavora alle dipendenze del datore di lavoro da almeno 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e lo è ancora alla data di presentazione della domanda di emersione e, inoltre
- è presente nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011 (quindi anche da prima). Questa presenza deve essere attestata da organismi pubblici.

RAPPORTO DI LAVORO

In caso di lavoro dipendente da azienda sono esclusi dalla regolarizzazione i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Nel lavoro domestico (colf e badanti) i rapporti di lavoro a part time sono invece ammessi alla regolarizzazione.

QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA DI EMERSIONE

La dichiarazione di emersione va presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La sussistenza del rapporto di lavoro va dichiarata allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

NON AMMISSIBILITÀ DEL DATORE

Non sono ammessi alla procedura i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per:

- 1) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o sfruttamento, o di minori da impiegare in attività illecite
- 2) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603bis del codice penale
- 3) reati previsti dall'art. 22 comma 12, del testo unico di cui al decreto legge 25/07/98, n.286.

Non è ammesso alla procedura anche il datore di lavoro che non abbia perfezionato, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e conseguente assunzione del lavoratore straniero, precedenti procedure di emersione di lavoro irregolare oppure di ingresso di cittadini stranieri per motivo di lavoro subordinato. In pratica chi ha già fatto domanda di sanatoria o di permesso di soggiorno e, avendola ottenuta, non ha regolarizzato il lavoratore con la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

NON AMMISSIBILITA' DEL LAVORATORE

Non sono ammessi alla procedura i lavoratori stranieri che:

- 1) abbiano subito provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera -c del T.U. di cui al decreto legge 25/07/98 n.286
- 2) che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato
- 3) che risultino condannati, anche in via non definitiva, per uno dei reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale
- 4) che siano comunque considerati una minaccia per l'ordine pubblico, anche ai sensi dell'art. 381 del medesimo codice.

COSTI

La dichiarazione di emersione si presenta previo il pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro (mille) per ciascun lavoratore.

Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito

Oltre a questo è prevista la regolarizzazione delle somme a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi di durata del rapporto di lavoro.

In pratica: 1.000 euro di contributo forfettario, più minimo 6 mesi di retribuzione, contributi e tasse. Se il rapporto di lavoro in essere supera i sei mesi oltre ai 1.000 euro di contributo si deve pagare retribuzione, contributi previdenziali e tasse dalla data di avvio del rapporto di lavoro a quella della stipula del contratto di soggiorno.

VANTAGGI

Dalla data di entrata in vigore del decreto sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti sia del datore di lavoro che del lavoratore sono sospesi.

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e relativo contratto di lavoro, e quindi anche del titolo di soggiorno regolare si ottiene la definitiva estinzione dei reati e degli illeciti relativi, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

PARAMETRI

Il datore di lavoro, per poter procedere con la regolarizzazione, deve dimostrare di avere un certo reddito disponibile (capacità economica).

QUELLO CHE MANCA

- Deve essere precisato quale è la "documentazione pubblica" che può attestare la presenza nel territorio nazionale dello straniero in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011.
- Deve essere definito il livello del reddito minimo che deve avere il datore di lavoro per accedere alla regolarizzazione.
- Deve essere indicato il numero massimo di lavoratori regolarizzabili per ciascun datore di lavoro.
- Devono essere specificate le modalità di pagamento delle somme dovute.
- Deve essere indicato se gli enti di patronato sono autorizzati a fornire assistenza agli interessati come nella precedente sanatoria.

Tutto ciò dovrebbe essere disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto sarà adottato entro 20 (venti) giorni dall'entrata in vigore del Decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/752/CE.